

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PARMA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, letti gli atti, esaminati i documenti, sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza dell'01.06.2016, letto il ricorso, viste le difese dell'Istituto di Credito resistente,

ritenuto, quanto alla denunciata nullità (dedotta in generale e in assoluto) del contratto c.d. derivato, che non può condividersi la tesi che afferma l'indiscriminata invalidità di quel prototipo negoziale, dovendo piuttosto verificarsi in concreto se il regolamento contrattuale tratteggi, o meno, la caratterizzazione dell'alea, in maniera tale da ripartire adeguatamente su entrambe le parti la verifica ipotetica del rischio dedotto in contratto,

ritenuto, conseguentemente, che il *fumus* non può che essere limitato alla mera affermazione della invalidità, in se considerata, del modello negoziale prescelto,

ritenuto, quanto alla dedotta nullità per difetto di forma, che, al di là dell'evidente difformità di giudizi portata dai precedenti giurisprudenziali della S.C. (v. C. n. 17740/15 che ha ritenuto valido il contratto, prodotto in causa ma non sottoscritto da un funzionario dell'istituto di Credito contra C. n. 895/16 che ha affermato l'invalidità del contratto quadro non sottoscritto dal bancario), l'odierna istanza cautelare veicola una richiesta di verifica delle condizioni che legittimano l'opposizione all'esecuzione del contratto, fondata sulla presunta invalidità dello stesso, ex art. 1462 c.c.;

ritenuto, sul punto, che il precedente del 2015 risulta, senz'altro più convincente, e per la semplice ragione che il nuovo orientamento non chiarisce alcuni profili ricostruttivi della materia, precisamente:

perché il meccanismo di protezione (riconosciuto nel caso di specie) dovrebbe sovvertire la regola già considerata utile in tutti i casi di forma scritta richiesta *ad substantiam* della produzione in giudizio del documento da parte del contraente che non l'ha sottoscritto;

come si concili l'affermazione che la forma scritta sarebbe necessaria per manifestare per iscritto la volontà negoziale con la figura della nullità di protezione e dunque per quale ragione dovrebbe considerarsi precluso alla Banca il potere di eccezione (ad esempio al momento in cui il contratto derivato presentasse un premio da riscuotere per il cliente, atteso che la percezione dei premi da parte del cliente potrebbe avere un carattere indebito);

come si configurino i poteri di firma del funzionario di Banca;

come si concili l'affermazione di una nullità di protezione con la possibilità (pure in astratto) che il cliente possa invocare la responsabilità contrattuale della Banca (ipotesi più conveniente dal punto di vista economico);

come si concili dal punto di vista sistematico la figura prescelta della nullità di protezione e la scelta di una tecnica di disciplina (quello della nullità dell'intero contratto quadro) diversa da quello ordinariamente riconducibile alla figura prescelta (l'integrazione del contratto mediante norma dispositiva);

*Ordinanza, Tribunale di Parma, Dott. Marco Vittoria del 27 giugno 2016*

ritenuto, per tutto quanto detto, che sia preferibile l'orientamento tradizionale che considera "equipollente" la produzione in giudizio del documento sottoscritto dalla controparte contrattuale; ritenuto che il ricorso va rigettato, per difetto del *fumus*, in punto di invalidità, dovendo il giudizio appuntarsi sulla verifica della dinamica sottesa al contratto derivato;

riservate le spese al merito;

**PQM**

rigetta il ricorso;

rimette le parti all'udienza già fissata del 19.01.2017, h. 9.00;

spese al merito.

Si comunichi,

Parma, 27.06.2016

**Il Giudice  
Dott. Marco Vittoria**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*